

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 29 APRILE 2009

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO TRA I COMUNI DI ORTA SAN GIULIO, GOZZANO E SORISO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA.

L'anno duemilanove, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal segretario comunale verbalizzante, dott. Roberto Mirota, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Monti Felice - Sindaco	X		
Romanati Gino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Rovarini Riccardo		X	giustificato
Prone Ambra	X		
Massara Valentino	X		
Michele Ravizza	X		
Bonetti Paola	X		
Rossi Ezio	X		
Marelli Giuseppina		X	giustificato
Cerutti Aldo		X	giustificato
Lancellotti Massimo		X	giustificato
Fornara Alberto Giuseppino		X	giustificato

E' assente l'Assessore esterno, signor Mora Roberto.

Constatato il numero legale, il Sindaco, signor Felice Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO TRA I COMUNI DI ORTA SAN GIULIO, GOZZANO E SORISO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell' Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e attesta la regolarità contabile.

Soriso, 28/04/2009

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(f.to arch. Carla Biscuola)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la legge n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 06.07.2002 n. 137)”;
- che la finalità di detta legge regionale è l’adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. n. 42/2004 citato;
- che al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l’autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche della Commissione locale per il paesaggio;
- che al successivo art. 4 della legge regionale, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio.

ATTESO che con D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229 dette condizioni e criteri sono ulteriormente specificati.

CONSIDERATO:

- che per dare attuazione alla Commissione locale per il paesaggio occorre approvare il Regolamento per il suo funzionamento;
- che i requisiti minimi obbligatori per la composizione della Commissione locale per il paesaggio sono disciplinati al citato art. 4 della citata L.R. n. 32/2008 ed al punto 2 dell’allegato A “Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni” alla citata D.G.R. n. 34-10229/2008.

VISTA la volontà espressa dai Comuni di Orta S. Giulio, Gozzano e Soriso di costituire in forma associata la Commissione Locale per il Paesaggio;

ATTESO che per quanto sopra e nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori, la Giunta comunale provvederà alla nomina dei commissari.

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Commissione per il paesaggio redatto dagli uffici comunali e composto da n. 4 articoli.

VISTA la bozza della Convenzione stilata ai sensi dell’art. 30 L. 18/08/2000 n. 267 composta da n. 9 articoli.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Con 8 voti a favore espressi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di istituire, per quanto precisato in premessa, la Commissione locale in forma convenzionata, per il paesaggio dei Comuni di Orta S. Giulio, Gozzano e Soriso, in attuazione della Legge Regionale 01.12.2008 n. 32 e della D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229.
- 2) Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione per il paesaggio, costituito da n. 4 articoli che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare la bozza della Convenzione per la Commissione per il paesaggio, costituito da n. 9 articoli che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio comunale e diverrà esecutiva il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Quindi, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti a favore su otto presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio dei Comuni di Orta San Giulio, Gozzano e Soriso ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Orta San Giulio, Gozzano e Soriso.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da 3 a 5 componenti designati dalla Conferenza dei Sindaci e nominati dalla Giunta Comunale del Comune Capofila, secondo i criteri ed i requisiti definiti all'art. 4 sopra citato, dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 4-10229 e dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare se costituite, essere dipendenti.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente il coniuge, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il primo grado degli stessi. L'incarico è gratuito salvo eventuale rimborso spese.

Art. 3. Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino alla nomina dei sostituti.
I componenti nominati in sostituzione durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale del Comune Capofila.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Funzionamento della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

2. La Commissione determina un calendario delle sedute, che sarà trasmesso a cura del Comune Capofila agli altri Enti Convenzionati. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, in base al calendario stabilito, eventualmente implementando il numero delle sedute previste qualora il Presidente lo ritenga necessario, le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari.

3. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

4. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa (Responsabili del Procedimento).

5. La Commissione, esamina nella prima seduta utile le pratiche pervenute in ordine di protocollo trasmesse dal comune Capofila entro i sette giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la riunione della Commissione.

6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 11.

7. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando sia parente entro il quarto grado od affine entro il primo grado del richiedente o del progettista.

8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Responsabile del Procedimento delegato; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.

11. Il segretario della Commissione (Responsabile del Procedimento) redige il verbale della seduta.

12. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; l'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

13. Il verbale è redatto in duplice originale uno dei quali è trattenuto nella sede del Comune Capofila nell'archivio della Commissione e l'altro trasmesso al Comune interessato unitamente alla documentazione di riferimento. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione.

CONVENZIONE
art. 30 legge 18 agosto 2000 n.267

Per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e dell'art.4 della L.R.P. 1 dicembre 2008 n.32

L'anno duemilanove addi del mese di , alle ore
presso la sede Municipale del Comune di, risultano presenti

Comuni	Deliberazione di approvazione della Convenzione	Rappresentante
Orta S. Giulio Cod.Fisc.	Consiglio Comunale n. in data	Il Sindaco: Nato a il Residente in
Gozzano Cod. Fisc.		Il Sindaco: Nato a il Residente in
Soriso Cod. fisc.	Consiglio Comunale n. in data	Il Sindaco: Nato a il Residente in

I quali convengono , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.)
quanto di seguito riportato.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha come oggetto l'istituzione della "Commissione Locale per il Paesaggio" di cui: all'art.148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio" e all'art.4 della Legge Regionale del Piemonte 1 dicembre 2008 n.32, chiamata ad esprimere i pareri previsti dall'art.148 comma 3 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio nonché delle funzioni ad essa attribuite dal 2° comma dell'art.7 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n.32, per tutti gli interventi di trasformazione del territorio negli ambiti assoggettati a vincolo di tutela paesaggistica riguardanti il territorio dei quattro comuni convenzionati.

ART. 2 - FUNZIONI POSTE IN GESTIONE ASSOCIATA

Le attività poste in gestione associata sono:

- a) L'individuazione dei soggetti titolati a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio, la nomina, la decadenza, la surroga degli stessi componenti e comunque tutte quelle azioni necessarie a dare avvio e continuità a detta istituzione.
- b) Le funzioni attribuite dalla legge alla Commissione medesima consistenti nei pareri da rendere ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale istituita per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche così come disciplinate dagli articoli 146 e 147 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio
- c) Le ulteriori funzioni attribuite alla Commissione dal 2° comma dell'art.7 della L.R. 32/2008 e cioè "l'espressione del parere vincolante previsto dall'art.49, comma quindicesimo, della LL.R. 56/77 e s.m.i."

Qualora nel periodo di vigenza della Convenzione la Regione dovesse dar attuazione al conferimento di ulteriori funzioni relative alla medesima materia, il Comune delegato, come definito dal successivo art. 6, è sin d'ora autorizzato a gestire direttamente con la Regione i rapporti necessari a concretizzare tale conferimento sino a giungere ad una proposta di integrazione della presente Convenzione che preveda i reciproci obblighi e garanzie che i Comuni convenzionati intenderanno assumere.

ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente Convenzione i Comuni contraenti convengono che le attività convenzionate di cui all'art.1 vengano gestite con le seguenti modalità organizzative:

1. Ciascuno dei tre Comuni convenzionati nomina un Responsabile del Procedimento da individuarsi nell'ambito dell'organico comunale e/o nomina un responsabile unico per tutti e tre i comuni convenzionati.
2. Ciascun Responsabile del Procedimento e/o l'unico Resp. Del Proced., per il territorio di propria competenza, si farà carico di ricevere le istanze presentate dai privati, ne curerà l'istruttoria e procederà a sottoporre le stesse, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, al parere della Commissione.
3. La Commissione si riunirà, secondo un calendario fisso predeterminato, in un'unica sede che verrà messa a disposizione da uno dei quattro comuni convenzionati esaminando le istanze secondo una successione cronologica dettata dai protocolli attribuiti dai Comuni.
4. Una volta reso il parere, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, la pratica verrà ritornata a ciascun Responsabile del Procedimento, il quale curerà il formale rilascio dell'atto autorizzativo.
5. In casi di particolare complessità dell'istanza presentata, il Responsabile del Procedimento potrà proporre una preliminare fase di audizione dell'interessato presso la Commissione all'uopo riunita in seduta non deliberante.
6. Potranno altresì essere messi in atto formali momenti di confronto tra il Responsabile del Procedimento e la Commissione, anche in sede di istruttoria preliminare della pratica, qualora la complessità delle questioni poste lo rendesse necessario a giudizio del Responsabile del Procedimento.

7. Il servizio Informatico del Comune Delegato, doterà la struttura delle attrezzature *hardware* necessarie all'ufficio e provvederà ad acquisire e/o ad elaborare il *software* per il funzionamento del Servizio, ivi compresi i sistemi di monitoraggio delle pratiche.
8. Nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente Convenzione, l'Assemblea dei Comuni approverà un regolamento gestionale, che individuerà l'assetto organizzativo, l'articolazione delle funzioni e delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti, nonché le modalità di gestione dei procedimenti e delle comunicazioni fra i medesimi e con gli interessati.
Tale regolamento rappresenta lo strumento di attuazione della presente convenzione e farà parte del regolamento degli uffici e servizi comunali.
Sino all'approvazione di tale nuovo regolamento trovano applicazione i regolamenti del Comune Delegato.

ART. 4 - ASSEMBLEA DEI COMUNI

Allo scopo di coordinare e controllare le attività convenzionate, i Sindaci dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, o i soggetti da loro delegati, fanno parte di diritto dell'Assemblea dei Comuni.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di ottobre, per discutere ed approvare la relazione previsionale ed il rendiconto gestionale.

La prima convocazione dovrà tenersi entro 60 giorni dalla approvazione della presente Convenzione da parte di tutti i Consigli Comunali interessati, e sarà convocata dal Sindaco del Comune Delegato.

Nella prima Assemblea verranno eletti, a maggioranza assoluta dei presenti e con scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente.

Competono all'Assemblea :

- a. La nomina del Presidente, del Vice Presidente;
- b. L'Approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea;
- c. La revoca o l'individuazione di un nuovo Comune delegato;
- d. L'approvazione della relazione previsionale, e del consuntivo della gestione;
- e. L'esercizio dei poteri di indirizzo, controllo, programmazione e regolamentazione delle attività oggetto della presente Convenzione;
- f. L'approvazione del regolamento di gestione delle funzioni convenzionate e di funzionamento del servizio;
- g. La nomina di eventuali ulteriori rappresentanti della gestione convenzionata presso enti e istituzioni;

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera, telegramma o fax da recapitare ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni.

L'Avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora di inizio della riunione e l'elenco degli oggetti da trattarsi con allegata eventuale documentazione preparatoria.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se vi partecipa almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 5 - PRESIDENTE , VICE PRESIDENTE

Il Presidente, il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti all'Assemblea, e durano in carica 3 anni.

Qualora per effetto delle contestuali elezioni amministrative nei Comuni Convenzionati di oltre un terzo dei Comuni, si dovrà procedere al rinnovo delle cariche nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative.

Il Presidente dell'Assemblea provvede a :

- a. Convocare e presiedere l'Assemblea dei Comuni;
- b. Nominare il Segretario dell'Assemblea;
- c. Proporre all'Assemblea gli Atti di programmazione e di gestione ;
- d. Rappresentare i Comuni convenzionati nei rapporti con la Regione e con altri Enti e soggetti;

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente dell'Assemblea in caso di sua assenza e impedimento temporaneo.

ART. 6 - IL COMUNE DELEGATO

Al Comune di Orta S. Giulio viene attribuita inizialmente la qualifica di Comune Delegato.

Tale comune dovrà farsi carico di tutti gli oneri operativi oggetto della Convenzione;

I rapporti tra i Comuni convenzionati e il Comune Delegato verranno regolati dal regolamento di gestione che sarà approvato dall'Assemblea.

ART. 7 - NORME FINANZIARIE

Il comuni convenzionati verseranno al Comune capofila una quota dei diritti di segreteria relativi alle pratiche sottoposte alla commissione a titolo di rimborso spese generali, nell'entità definita dall'Assemblea dei Comuni.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà durata triennale.

ART. 9 - NORME TRANSITORIE ADESIONE E RECESSO

Il recesso dalla presente Convenzione potrà avvenire unicamente tramite comunicazione scritta da presentarsi al Comune Delegato entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dall'anno successivo e previa deliberazione del consiglio comunale di appartenenza fermi restando gli impegni finanziari pluriennali già assunti.

Letto confermato e sottoscritto.

Orta S. Giulio Cod.Fisc.	Il Sindaco _____
Gozzano Cod.Fisc.	Il Sindaco _____
Soriso Cod. fisc.	Il Sindaco _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

Per copia conforme all'originale:

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Roberto Mirotta)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29 aprile 2009 ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)
